

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1937 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2018****che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 contiene l'elenco delle autorità amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (2) Il Regno Unito e la Lettonia hanno comunicato alla Commissione le modifiche da effettuare relativamente alle autorità amministrative da inserire nell'elenco di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.
- (3) Le autorità amministrative comunicate dal Regno Unito e dalla Lettonia ed elencate nell'allegato al presente regolamento rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 7 del 10.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO X

Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono le seguenti:

- in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti («Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds»),
 - in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali («Sosiaalilautakunta/Socialnämnd»),
 - in Svezia: l'autorità di esecuzione («Kronofogdemyndigheten»),
 - nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e Galles e in Scozia, il dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP) compresi i relativi settori dell'amministrazione presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS),
 - b) in Irlanda del Nord, il Child Maintenance Service (CMS).»
-